

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO


CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Giunta Camerale, con deliberazione n._42_ del 6 giugno 2016, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo recante i criteri per la fruizione dei congedi parentali su base oraria per il personale non dirigente della Camera di Commercio di Prato, il giorno 29 giugno 2016 presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Prato, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali; al termine le parti convengono e sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Per la delegazione di parte pubblica

Catia Baroncelli, presidente

Silvia Borri



Two handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is for Catia Baroncelli and the second is for Silvia Borri.

Per la delegazione sindacale

CGIL FP EE.LL. – Giovanni Iorio

CGIL FP EE.LL. – Alessio Bettini

CGIL FP EELL – Gabriele Ceretelli

CISL FPS – Enrica Cappelli


CISL FPS – Maria Cristina Sestini

UIL FPL – Patrizia Pini

R.S.U. C.C.I.A.A. di Prato – Carlo Buffa

R.S.U. C.C.I.A.A. di Prato – Lorenzo Magnini

R.S.U. C.C.I.A.A. di Prato – Giulia Toscano



Handwritten signatures of the syndicate delegation on horizontal lines. The signatures are: Alessio Bettini (CGIL FP EE.LL.), Gabriele Ceretelli (CGIL FP EELL), Enrica Cappelli (CISL FPS), Maria Cristina Sestini (CISL FPS), Patrizia Pini (UIL FPL), Carlo Buffa (R.S.U. C.C.I.A.A. di Prato), Lorenzo Magnini (R.S.U. C.C.I.A.A. di Prato), and Giulia Toscano (R.S.U. C.C.I.A.A. di Prato).

PREMESSO

- che l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', detta la disciplina del congedo parentale;
- che la L. n. 228/2012 aveva introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (ora art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001);
- che il comma 1-ter del medesimo articolo 32 stabilisce ora che in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore possa scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria e che la fruizione su base oraria sia consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero;
- che è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi di cui al medesimo D. Lgs. n. 151/2001;
- che occorre temperare il diritto dei genitori ad essere vicini al bambino nel suo percorso di crescita, al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali, con l'esigenza dell'Ente di assicurare un'efficiente organizzazione del lavoro;

Art. 1

Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, disciplina le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001.

Art. 2

La fruizione oraria del congedo parentale è consentita per periodi quantificati in un minimo di un'ora al giorno e fino a un massimo pari alla metà dell'orario di lavoro previsto per il giorno in cui avviene la fruizione, in base al profilo orario del dipendente.

Il beneficio si applica anche al personale con contratto a tempo parziale.

Art. 3

La facoltà di fruire del congedo parentale in forma oraria, prevista dal presente contratto, non limita in alcun modo il diritto del genitore di optare per la fruizione giornaliera del congedo.

Art. 4

L'introduzione della modalità di fruizione oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali il genitore può assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Art. 5

Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, la durata della giornata lavorativa è convenzionalmente definita in 7 ore e 12 minuti.

La durata della giornata lavorativa convenzionalmente definita per i part-time è ridotta in ragione della percentuale del part-time stesso.

Art. 6

Il presente contratto si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione.

A

B

C

D

E

F

G

H